

Scheda 8.10

Natura - Legge dello Stato

Titolo - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Estremi - Legge 22 aprile 1941 n. 633

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941

Settore tematico - Norme generali applicabili alle attività connesse

Categoria - Norma quadro

Sintesi del contenuto - La Legge 22 aprile 1941 n. 633 disciplina la protezione delle opere dell'ingegno prevedendo fra l'altro un equo compenso qualora tali opere siano utilizzate da terzi, soprattutto traendone beneficio economico. Fra i casi soggetti a compenso, vi è l'offerta al pubblico di spettacoli musicali, teatrali, cinematografici o di radio e tele diffusionsi anche mettendo a disposizione l'apparecchiatura per fruire di tali diffusionsi. E il caso, ad esempio, degli alloggi agrituristici dotati di tv, delle sale di ristorazione o di altro genere che offrono la visione di programmi televisivi o l'ascolto di musica d'ambiente. La legge individua tutti i soggetti che hanno diritto al compenso (diritto d'autore primario e secondario) e le modalità di riscossione dei compensi tramite le associazioni di rappresentanza di diversi aventi diritto (sceneggiatori, attori, musicisti, cantanti, produttori e distributori delle opere, ecc.).

Collegamento al testo - Ricerca su www.normattiva.it/ricerca/semplice